

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

Spett.le **Dirpubblica (Federazione
del Pubblico Impiego)**
Segreteria generale
Sede

Nola, 28/6/2023

Oggetto: concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione di 40 dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – comunicazioni.

Con la presente, comunico che il giorno 13 giugno u.s. ho notificato il ricorso al T.A.R. Lazio – Roma per l'annullamento delle graduatorie approvate, per i diversi codici di concorso, all'esito della procedura di cui in oggetto, nonché per l'annullamento del bando di concorso e delle operazioni concorsuali.

In sintesi, si contesta la legittimità della scelta a suo tempo compiuta dall'Agenzia di bandire, sebbene contestualmente, più procedure concorsuali per diversi profili dirigenziali, pur in vigore del ruolo unico dei dirigenti e senza che siano state previamente istituite «apposite sezioni» previste dall'art. 23, co. 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo scopo di garantire la specificità tecnica di siffatti profili, i quali, peraltro, avrebbero dovuto essere individuati a monte secondo le procedure previste per legge; ciò con la conseguenza per cui, pur essendo assunti sulla base di specifiche procedure concorsuali, l'Agenzia rimane libera di conferire ai dirigenti neo assunti incarichi dirigenziali di qualunque tipologia, non trovando applicazione, nell'ambito del ruolo unico dirigenziale, la disciplina di cui all'art. 2103 c.c.

Inoltre, il bando di concorso non risulta conforme alla disciplina introdotta dall'art. 3, co. 3, del D.L. n. 80 del 2021, già vigente al tempo dell'approvazione del bando di concorso, il quale prevede che «nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti».

In effetti, la disposizione in esame segna il passaggio da un sistema di reclutamento fondato esclusivamente sull'accertamento delle conoscenze ad un sistema misto, che anticipa già alla fase del reclutamento l'osservazione e la valutazione delle competenze, che vengono tradotte in capacità e attitudini dei candidati e motivazioni individuali. Si tratta di un'innovazione di grande portata che, tuttavia, presenta forti rischi sul piano del rispetto dei principi di oggettività, trasparenza ed imparzialità della procedura concorsuale, se non presidiata da quelle misure e cautele già sperimentate nei sistemi utilizzati presso le istituzioni europee, alle quali la disposizione rimanda a «metodologie e standard riconosciuti».

Ebbene, nessuna di queste misure e cautele sono previste dal bando di concorso, né alcun correttivo è stato adottato nel corso dello svolgimento delle singole procedure concorsuali, le quali, invece, si sono svolte alla stregua dei tradizionali concorsi basati

sull'accertamento delle "conoscenze" e non delle "competenze", disapplicando del tutto l'art. 3, co. 3, del D.L. n. 80 del 2021.

Infine, la valorizzazione dei titoli posseduti solo dai soli candidati interni alle Agenzie fiscali, come gli incarichi di posizioni organizzativa speciale (art. 23-*quinquies* del D.L. n. 95 del 2012), temporanea (art. 4-*bis* del D.L. n. 78 del 2015) o di elevata responsabilità (art. 1, co. 93, della legge n. 205 del 2017), secondo le discipline particolari che si sono succedute nel tempo ed applicabili alle sole Agenzie, ha introdotto misure di privilegio non compatibili con la natura "pubblica" del concorso, che non consente disparità di trattamento tra i candidati (cfr. artt. 3, 51 e 97 Cost.).

Si resta, dunque, in attesa di indicazioni sull'ulteriore prosecuzione del contenzioso, ricordando che il termine del deposito del ricorso verrà a scadere il 13 luglio p.v.

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici